



# *Università degli Studi di Messina*

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27.11.2013 (ore 16,15)

\*\*\*\*\*

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, Presidente; il Pro Rettore vicario, Prof. Emanuele Scribano, il Prof. Giuseppe Carini, rappresentante dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei Professori di II fascia; la Prof.ssa Rosa Santoro, rappresentante dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia Regionale di Messina (fino alle ore 18,05); l'Avv. Alessandro Anastasi (fino alle ore 16,35), rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico Tromba (fino alle ore 18,20), rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; i Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assente giustificato il Prof. Stefano Irato, rappresentante dei Ricercatori.

Assenti la Prof.ssa Ada Trovato, rappresentante dei Professori di I fascia; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo;

E' presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' presente alla seduta, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei pro Rettori.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione, e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

\*\*\*\*

- IV - MODIFICA REGOLAMENTO CHIAMATE PROFESSORI DI I E II FASCIA E ADEGUAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO TRIENNIO 2013-2015.

|                                  | <i>Struttura / RPA</i>  | <i>Visto</i> |
|----------------------------------|---|--------------|
| Struttura proponente             | Rettorato   |              |
| Struttura interessata esecuzione | Rettorato<br>Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali |              |
| Altre strutture interessate      |   |              |

Il Rettore riferisce che il Prof. Cuzzocrea, in collaborazione con il Dott. Mancuso, ha predisposto una bozza di "Regolamento relativo alle chiamate dei Professori di prima e seconda fascia", trasmessa ai componenti il Consiglio, unitamente alla relativa relazione esplicativa, con la quale si propongono le modifiche agli artt. 5, 6 e 15.

Con riferimento alle modifiche proposte, il Rettore evidenzia le motivazioni a sostegno della stesse richiamando integralmente il contenuto della suddetta relazione:

"I) all'art. 5, di prevedere che il membro interno della Commissione giudicatrice di cui all'art. 18 l. n. 240/2010 (legge Gelmini), esclusivamente in difetto di designazione da parte del Dipartimento che richiede il bando, venga nominato dal Senato Accademico, sempre nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, eventualmente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

Quanto all'adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, III, D.M. programmazione 2013-15, la lettera della disposizione consentirebbe di formulare due alternative, in merito alla nomina dei membri esterni della Commissione non appartenenti ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani: a) sorteggio degli stessi tra i professori ordinari inclusi nell'intero elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010; b)

sorteggio degli stessi nell'ambito dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, ma solo tra i docenti inclusi in tale lista che abbiano presentato apposita domanda a seguito di idoneo avviso pubblicato sul portale d'Ateneo nonché comunicato tempestivamente ed individualmente a ciascuno di essi, per vie telematiche. Con riguardo ai concorsi di prima fascia, sembrerebbe, infine, opportuno che il commissario "OCSE" venga estratto a sorte nell'ambito della relativa lista di aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010 o, in difetto, di un elenco formato con le medesime modalità, che si redige in forza di domande presentate dagli studiosi interessati;

II) sempre **all'art. 5**, per contenere i costi del reclutamento, di escludere l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrebbe garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione, nonché di imporre alla Commissione di svolgere tutti i lavori per vie telematiche;

III) **all'art. 6**, nella medesima ottica, di far sostenere la prova didattica, qualora necessaria, ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei candidati;

IV) **all'art. 15**, di adeguare la disposizione all'ultima versione dell'art. 1, comma 9, l. n. 230/2005 (legge Moratti)".

Il Rettore informa i presenti che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha già approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche proposte agli artt. 5, 6 e 15, anche in analogia con le modifiche al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato (RTD Gelmini), optando, per quanto concerne la nomina dei due commissari esterni, per la seconda alternativa

proposta, in quanto più operativa. Ha inoltre stabilito che, all'art. 3, comma 2, lett. c) le parole "l'eventuale" vengano sostituite con le seguenti "prioritariamente il", e all'art. 5, comma 2, la parola "eventualmente" venga sostituita con la seguente "prioritariamente". E' stato altresì deciso di eliminare il comma 2 dell'art. 8.

Al termine della relazione del Rettore, si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO quanto sopra;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTO il vigente Regolamento per le chiamate dei professori di I e II fascia;


PRESO ATTO delle modifiche proposte;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.11.2013;

all'unanimità

#### **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento relativo alle chiamate dei Professori di prima e seconda fascia", il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves, positioned below the text of the deliberation.

**Legenda:**

- Le parti modificate sono evidenziate in carattere grassetto e corsivo.
- Le parti soppresse sono indicate dal simbolo: *[xxx]*

| Testo vigente   | Proposte di modifica   |
|---|--|
| <p data-bbox="197 427 820 600"><b>REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA</b><br/><i>(Emanato con D.R. n. 2092 del 24 Settembre 2013)</i></p> <p data-bbox="368 640 647 707"><b>Titolo I</b><br/><b>Disposizioni generali</b></p> <p data-bbox="469 745 544 775"><b>Art. 1</b></p> <p data-bbox="284 779 730 813"><b>Oggetto ed ambito di applicazione</b></p> <p data-bbox="188 813 820 1330">1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Messina, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.<br/>2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia può avvenire per:<br/>a) chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;<br/>b) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;<br/>c) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;<br/>d) chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.</p> <p data-bbox="459 1373 539 1402"><b>Art. 2</b></p> <p data-bbox="209 1406 788 1440"><b>Attivazione della procedura di reclutamento</b></p> <p data-bbox="177 1440 820 2045">1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi</p> | <p data-bbox="858 427 1481 544"><b>REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA</b></p> <p data-bbox="1029 651 1305 719"><b>Titolo I</b><br/><b>Disposizioni generali</b></p> <p data-bbox="1129 757 1204 786"><b>Art. 1</b></p> <p data-bbox="943 790 1390 824"><b>Oggetto ed ambito di applicazione</b></p> <p data-bbox="847 824 1479 1344">1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Messina, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.<br/>2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia può avvenire per:<br/>a) chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;<br/>b) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;<br/>c) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;<br/>d) chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.</p> <p data-bbox="1118 1384 1198 1413"><b>Art. 2</b></p> <p data-bbox="868 1417 1447 1451"><b>Attivazione della procedura di reclutamento</b></p> <p data-bbox="836 1451 1474 2045">1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi</p> |

universitari dell'Ateneo.

2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2, specificando, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e d), gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto, ritenuti necessari per il posto da mettere a bando, anche tenuto conto dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

4. La proposta deve contenere:

- a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo;
- g) il trattamento economico e previdenziale;
- h) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.

5. Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:

- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in

universitari dell'Ateneo.

2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2, specificando, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e d), gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto, ritenuti necessari per il posto da mettere a bando, anche tenuto conto dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

4. La proposta deve contenere:

- a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo;
- g) il trattamento economico e previdenziale;
- h) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.

5. Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:

- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in

lingua straniera.

6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Titolo II**

### **Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010**

#### **Art. 3**

##### **Procedimento e contenuti del bando**

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata, di cui all'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato nell'albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso di bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da ricoprire;
- b) la fascia per la quale è richiesto il posto o i posti;
- c) il settore concorsuale o i settori concorsuali e l'eventuale settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari per i quali viene chiesto il posto o vengono chiesti i posti;
- d) la struttura presso la quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art. 18, comma 1, lett. b) legge n. 240 /2010 e ai sensi del successivo art. 4;
- l) la previsione del termine, non inferiore a venti

lingua straniera.

6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Titolo II**

### **Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010**

#### **Art. 3**

##### **Procedimento e contenuti del bando**

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata, di cui all'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato nell'albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso di bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da ricoprire;
- b) la fascia per la quale è richiesto il posto o i posti;
- c) il settore concorsuale o i settori concorsuali e ***prioritariamente*** il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari per i quali viene chiesto il posto o vengono chiesti i posti;
- d) la struttura presso la quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art. 18, comma 1, lett. b) legge n. 240 /2010 e ai sensi del successivo art. 4;
- l) la previsione del termine, non inferiore a venti

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e delle modalità di presentazione delle domande;

m) l'indicazione della documentazione nonché dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato dovrà presentare unitamente alla domanda;

n) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, con l'osservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), legge n. 240/2010 e di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento;

o) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

p) l'indicazione della lingua straniera, in relazione alla quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

#### Art. 4

##### Condizioni soggettive di ammissibilità

1. Alle procedure di valutazione possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa;

b) candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

c) professori già in servizio in altri Atenei italiani nella fascia e nel settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero competente, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

#### Art. 5

##### Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando. Almeno due commissari devono essere esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani. Nel caso di procedura

giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e delle modalità di presentazione delle domande;

m) l'indicazione della documentazione nonché dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato dovrà presentare unitamente alla domanda;

n) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, con l'osservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), legge n. 240/2010 e di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento;

o) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

p) l'indicazione della lingua straniera, in relazione alla quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

#### Art. 4

##### Condizioni soggettive di ammissibilità

1. Alle procedure di valutazione possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa;

b) candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

c) professori già in servizio in altri Atenei italiani nella fascia e nel settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero competente, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

#### Art. 5

##### Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando *o, solo in difetto, dal Senato Accademico, quale membro interno [xxx]*. Nel caso di procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia la



valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia la Commissione è composta da tre professori di prima fascia. Nel caso di procedura valutativa per la copertura di un posto di seconda fascia la Commissione è composta da due professori di prima fascia e uno di seconda fascia.

2. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, eventualmente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, è condizione per far parte della Commissione l'aver riportato la positiva valutazione di cui al medesimo art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

Commissione è composta da tre professori di prima fascia, **di cui almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE**. Nel caso di procedura valutativa per la copertura di un posto di seconda fascia la Commissione è composta da **tre** professori [xxx] di cui il **membro interno, eventualmente, [xxx]** di seconda fascia.

2. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando e, **prioritariamente**, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, è condizione per **esser nominato membro interno** della Commissione l'aver riportato la positiva valutazione di cui al medesimo art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

4. **I due commissari diversi dal membro interno devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani ovvero Università o Centri di Ricerca di un Paese OCSE. Tali commissari:**

**i) quanto ai docenti in servizio presso Università italiane**, sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito **dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010**. A tal fine, l'Università di Messina pubblica sul portale d'Ateneo apposito avviso per la formazione di commissione giudicatrice, da comunicare tempestivamente ed individualmente, per vie telematiche, a ciascun professore, incluso nel predetto elenco nonché in servizio presso altri Atenei italiani. Tale avviso contiene l'invito, rivolto verso i predetti docenti, ad avanzare le proprie disponibilità nei venti giorni successivi alla comunicazione individuale. Si procede quindi al sorteggio dei commissari tra i professori che hanno dato la loro disponibilità, in numero comunque non inferiore al triplo dei soggetti da estrarre a sorte;

**ii) quanto agli studiosi in servizio presso Università o Centri di Ricerca di un Paese OCSE**, sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito della relativa lista di aspiranti

4. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. I docenti esterni all'Università di Messina sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito di una lista contenente un numero doppio di docenti esterni designati dal Dipartimento.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La valutazione avviene sulla base dei criteri specificati dalla Commissione, nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lett. n), del presente regolamento.

2. Ai fini della copertura di un posto di prima o di seconda fascia, i candidati abilitati ai sensi dell'art. 4, lett. b) del presente regolamento, e non provenienti dalla fascia di professore associato, devono, comunque, sostenere una prova didattica.

3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

#### **Art. 7**

##### **Termine del procedimento**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il termine suddetto può essere prorogato per una sola volta e per non più di due mesi sulla base di comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la

*commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010 o, in difetto, di un elenco formato con le medesime modalità.*

5. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quello del Dipartimento del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. *E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente deve garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.*

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La valutazione avviene sulla base dei criteri specificati dalla Commissione, nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lett. n), del presente regolamento.

2. Ai fini della copertura di un posto di prima o di seconda fascia, i candidati abilitati ai sensi dell'art. 4, lett. b) del presente regolamento, e non provenienti dalla fascia di professore associato, devono, comunque, sostenere una prova didattica

*ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede.*

3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

#### **Art. 7**

##### **Termine del procedimento**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il termine suddetto può essere prorogato per una sola volta e per non più di due mesi sulla base di comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la

Commissione e ne verrà nominata una nuova in sostituzione della precedente.

2. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti sulla procedura ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della stessa invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché si pronunzi al riguardo o provveda ad eventuali modifiche.

3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

#### **Art. 8**

##### **Chiamata del candidato selezionato**

1. All'esito della procedura, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che decide ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. k), del vigente Statuto d'Ateneo, la chiamata del candidato selezionato. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento, nel caso di rinunce, delibera tenuto conto dello scorrimento della graduatoria approvata dalla Commissione.

2. Nel caso in cui il Dipartimento non adotti nel termine sopra indicato alcuna delibera non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

#### **Titolo III**

##### **Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010**

#### **Art. 9**

##### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. Nel caso di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia per chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato o dei candidati abilitati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 da sottoporre a valutazione, in relazione a determinate fasce e settori concorsuali

Commissione e ne verrà nominata una nuova in sostituzione della precedente.

2. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti sulla procedura ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della stessa invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché si pronunzi al riguardo o provveda ad eventuali modifiche.

3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

#### **Art. 8**

##### **Chiamata del candidato selezionato**

1. All'esito della procedura, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che decide ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. k), del vigente Statuto d'Ateneo, la chiamata del candidato selezionato. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento, nel caso di rinunce, delibera tenuto conto dello scorrimento della graduatoria approvata dalla Commissione.

2. [xxx]

#### **Titolo III**

##### **Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010**

#### **Art. 9**

##### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. Nel caso di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia per chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato o dei candidati abilitati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 da sottoporre a valutazione, in relazione a determinate fasce e settori concorsuali

(o settori scientifico-disciplinari), e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e in considerazione dei costi previsti per il trattamento previdenziale ed economico del chiamato o dei chiamati proposti, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

3. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per il periodo temporale previsto dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010; a tal fine si possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Dopo la scadenza di tale periodo, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, disciplinate dal Titolo IV del presente regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Commissione di valutazione e norme procedurali**

1. La procedura valutativa è effettuata da una commissione di tre membri, i cui lavori devono concludersi entro quattro mesi dalla nomina.

2. La Commissione è nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento, ed è composta da tre docenti di prima fascia per la chiamata di un professore di prima fascia e da tre docenti, di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia, per la chiamata di un professore di seconda fascia.

3. I docenti sono individuati all'interno del Dipartimento, ove possibile, e almeno uno deve appartenere al settore concorsuale oggetto del bando e, eventualmente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, secondo la proposta approvata di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, è condizione per far parte della Commissione l'aver riportato la positiva valutazione di cui al medesimo art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

(o settori scientifico-disciplinari), e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e in considerazione dei costi previsti per il trattamento previdenziale ed economico del chiamato o dei chiamati proposti, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

3. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per il periodo temporale previsto dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010; a tal fine si possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Dopo la scadenza di tale periodo, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, disciplinate dal Titolo IV del presente regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Commissione di valutazione e norme procedurali**

1. La procedura valutativa è effettuata da una commissione di tre membri, i cui lavori devono concludersi entro quattro mesi dalla nomina.

2. La Commissione è nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento, ed è composta da tre docenti di prima fascia per la chiamata di un professore di prima fascia e da tre docenti, di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia, per la chiamata di un professore di seconda fascia.

3. I docenti sono individuati all'interno del Dipartimento, ove possibile, e almeno uno deve appartenere al settore concorsuale oggetto del bando e, eventualmente, al settore scientifico-disciplinare se ivi indicato, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, secondo la proposta approvata di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, è condizione per far parte della Commissione l'aver riportato la positiva valutazione di cui al medesimo art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

#### **Art. 11**

##### **Criteri e parametri di valutazione**

1. A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo al sessennio antecedente l'apertura della procedura, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
3. All'esito della procedura di cui al presente titolo, l'immissione nel ruolo di prima o seconda fascia del candidato o dei candidati chiamati è disposta con decreto del Rettore.

#### **Titolo IV**

##### **Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010**

#### **Art. 12**

##### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, il Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

#### **Art. 13**

##### **Commissione, criteri e parametri di valutazione**

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità procedurali sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. La valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, si svolgerà nell'ambito dei

#### **Art. 11**

##### **Criteri e parametri di valutazione**

1. A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo al sessennio antecedente l'apertura della procedura, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.
3. All'esito della procedura di cui al presente titolo, l'immissione nel ruolo di prima o seconda fascia del candidato o dei candidati chiamati è disposta con decreto del Rettore.

#### **Titolo IV**

##### **Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010**

#### **Art. 12**

##### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, il Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

#### **Art. 13**

##### **Commissione, criteri e parametri di valutazione**

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità procedurali sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. La valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, si svolgerà nell'ambito dei

criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, del presente regolamento.

**Art. 14  
Chiamata**

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. In caso di esito positivo della procedura di chiamata, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati, con decreto rettorale.

**Titolo V  
Chiamata diretta per chiara fama ai sensi  
dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005**

**Art. 15  
Procedimento e requisiti soggettivi dei  
destinatari**

1. Ciascun Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore ordinario e di professore associato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo formula una specifica proposta al MIUR, che può concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, nel rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. In caso di consenso, sarà il Rettore, con proprio decreto, a disporre la nomina del professore ordinario o del professore associato determinandone la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, del presente regolamento.

**Art. 14  
Chiamata**

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. In caso di esito positivo della procedura di chiamata, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati, con decreto rettorale.

**Titolo V  
Chiamata diretta /xxx/ ai sensi dell'art. 1,  
comma 9, della legge n. 230/2005**

**Art. 15  
Procedimento e requisiti soggettivi dei  
destinatari**

1. Ciascun Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato **e di ricercatore** mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, **e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la chiamata dei ricercatori.**
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo formula una specifica proposta al MIUR, che può concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, **nei casi e** nel rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. In caso di consenso, sarà il Rettore, con proprio decreto, a disporre la nomina del professore ordinario o del professore associato **ovvero del ricercatore** determinandone la relativa classe di stipendio sulla

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Titolo VI</b><br/><b>Disposizioni finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b><br/><b>Abrogazione</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento relativo alla chiamata dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 176 del 23 gennaio 2012.</p> | <p>base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo VI</b><br/><b>Disposizioni finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b><br/><b>Abrogazione</b></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento relativo alla chiamata dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 176 del 23 gennaio 2012.</p> |
|---|---|

